COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.9.2018
COM(2018) 636 final

2018/0336 (COD)

Proposta di

# REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo**

***Contributo della Commissione europea all'incontro dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018***

# RELAZIONE

## 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

### • Motivazioni e obiettivi della proposta

La democrazia rappresenta uno dei valori fondamentali su cui si fonda l'Unione europea. Per assicurare il funzionamento di una democrazia rappresentativa a livello europeo, i trattati stabiliscono che i cittadini dell'Unione europea siano direttamente rappresentati nel Parlamento europeo.

I partiti politici svolgono un ruolo fondamentale in una democrazia rappresentativa poiché creano un legame diretto tra i cittadini e il sistema politico rafforzandone la legittimità. L'articolo 10 del trattato sull'Unione europea recita: "I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione". L'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce lo stesso principio.

Nel febbraio 2018 la Commissione ha emesso una raccomandazione[1], rivolta agli Stati membri e ai partiti politici europei e nazionali, sul rafforzare la natura europea e l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo del 2019. Nella raccomandazione la Commissione ha invitato i partiti politici europei e i partiti nazionali ad aumentare la trasparenza in merito alle loro affiliazioni e ai loro collegamenti, esortandoli altresì a contribuire a sensibilizzare i cittadini sulle questioni in gioco a livello di Unione e su come intendono affrontarle nel corso della prossima legislatura.

Nell'UE la protezione dei dati è un diritto fondamentale e il regolamento generale sulla protezione dei dati[2] fissa norme rigorose per tutelarlo. In particolare, i dati personali devono essere trattati in modo lecito e corretto.

La comunicazione online può consentire un'interazione più stretta e diretta tra i soggetti politici e i cittadini europei. Allo stesso tempo tuttavia comporta un rischio maggiore di trattamento illecito dei dati personali dei cittadini nel contesto elettorale. Una serie di eventi recenti ha dimostrato che gli abusi delle norme in materia di protezione dei dati possono influenzare il dibattito democratico e le elezioni libere, comprese le elezioni del Parlamento europeo.

Nel 2018 il caso Facebook/Cambridge Analytica relativo al presunto trattamento illecito da parte della società Cambridge Analytica dei dati personali degli utenti acquisiti da Facebook ha destato serie preoccupazioni circa l'impatto sui processi elettorali delle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati. Sono in corso indagini su questo caso specifico, comprese indagini condotte dall'*Information Commissioner's Office* del Regno Unito, l'autorità di controllo per la protezione dei dati che è a capo dell'indagine condotta a livello europeo in collaborazione con altre autorità omologhe europee. La Commissione è in stretto contatto con le autorità di controllo per la protezione dei dati e segue attentamente questo processo. La *Federal Trade Commission* (commissione federale per il commercio) statunitense ha avviato un'indagine sul caso. Il Parlamento europeo ha tenuto una serie di audizioni sul caso e sul suo impatto sui dati personali dei cittadini nell'Unione.

---

[1] Raccomandazione (UE) 2018/234 della Commissione, del 14 febbraio 2018, sul rafforzare la natura europea e l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo del 2019 (GU L 45 del 17.2.2018, pag. 40).

[2] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Il regolamento n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee[3] è finalizzato ad accrescere la visibilità, il riconoscimento, l'efficacia, la trasparenza e la responsabilità dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche ad essi affiliate. In virtù di tale regolamento, ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee che rispondono a determinati requisiti è stata data l'opportunità di registrarsi a livello europeo per diventare soggetti giuridici europei e ottenere così l'accesso ai finanziamenti europei. Tali condizioni comprendono il rispetto, sia nel loro programma che nelle loro attività, dei valori su cui si fonda l'UE, elencati all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea: rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. È stata istituita l'Autorità indipendente per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (l'"Autorità") ai fini della registrazione e del controllo di tali partiti e fondazioni e, ove necessario, al fine di irrogare sanzioni nei loro confronti, anche nei casi di presunto mancato rispetto da parte di questi soggetti dei valori europei fondamentali.

Tuttavia, le norme vigenti non consentono di scoraggiare e punire efficacemente gli abusi delle norme in materia di protezione dei dati che possono incidere sul dibattito democratico e sulle libere elezioni.

Al fine di garantire che le elezioni del Parlamento europeo si svolgano nell'osservanza di norme democratiche rigorose e nel pieno rispetto dei valori europei della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, la Commissione propone una modifica mirata del regolamento n. 1141/2014. Essa mira a consentire l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei partiti politici europei o delle fondazioni politiche europee che utilizzano le violazioni delle norme in materia di protezione dei dati al fine di influenzare o di tentare di influenzare deliberatamente l'esito delle elezioni del Parlamento europeo.

La proposta consentirà inoltre all'Autorità di operare in modo agevole ed efficace, in quanto prevede che essa disponga di una propria assegnazione di personale e che il suo direttore diventi l'autorità che ha il potere di nomina. In tal modo l'Autorità dovrebbe essere in grado di espletare pienamente i suoi compiti, compresi i nuovi compiti previsti dalla presente proposta, e di farlo in modo indipendente. Allo stesso tempo, al fine di rispondere alle richieste dell'Autorità relative al potenziamento dell'organico e considerato il ruolo cruciale della stessa nel periodo immediatamente precedente alle elezioni del Parlamento europeo, la Commissione è pronta a rendere immediatamente disponibili i 6 membri del personale aggiuntivi richiesti dall'Autorità, mediante distacco, che cesserà al momento dell'attuazione delle disposizioni relative a un organico più stabile.

La procedura per le elezioni del Parlamento europeo è disciplinata dalle disposizioni nazionali di ciascuno Stato membro. I partiti politici svolgono un ruolo fondamentale in una democrazia rappresentativa, creando un legame diretto tra i cittadini e il sistema politico. I partiti politici nazionali e regionali propongono candidati e organizzano campagne elettorali. Le autorità nazionali hanno il compito di monitorare le elezioni a livello nazionale. I partiti politici europei organizzano campagne complementari a livello europeo, comprese quelle per i candidati alla carica di presidente della Commissione europea designati dai gruppi parlamentari.

Il regolamento di modifica fa parte di un pacchetto sulla sicurezza, insieme agli orientamenti della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati nel contesto elettorale[4], alla raccomandazione della Commissione relativa alle reti di cooperazione in materia elettorale, alla trasparenza online, alla protezione dagli incidenti di cibersicurezza e alla

[3] GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.
[4] COM(2018) 638.

lotta contro le campagne di disinformazione nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo[5] e alla comunicazione su come assicurare elezioni europee libere ed eque[6] adottati in pari data. È il contributo della Commissione europea all'incontro dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018.

La raccomandazione incoraggia le autorità di controllo per la protezione dei dati, in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, a informare immediatamente e in modo proattivo l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee delle loro decisioni relative alla constatazione della violazione, da parte di un partito politico europeo, di una fondazione politica europea o di un'altra persona fisica o giuridica, delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. Tali informazioni dovrebbero essere fornite qualora dalla decisione si evinca, o vi siano altri motivi ragionevoli per ritenere, che la violazione sia collegata alle attività politiche del partito politico europeo o della fondazione politica europea nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo. La raccomandazione esorta inoltre gli Stati membri ad irrogare sanzioni adeguate nei confronti dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello nazionale e regionale nei casi di sfruttamento delle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali per influenzare o tentare di influenzare le elezioni del Parlamento europeo.

Le modifiche mirate al regolamento n. 1141/2014 dovrebbero entrare in vigore prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2019.

- **Coerenza con altre politiche dell'Unione**

Dal 25 maggio 2018 il regolamento generale sulla protezione dei dati[7] si applica in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Esso stabilisce norme rigorose in materia di protezione dei dati che sono adeguate per l'economia digitale e fa in modo che le organizzazioni che trattano dati, ivi inclusi i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, rendano maggiormente conto del loro operato e siano più responsabili in relazione al modo in cui trattano i dati personali.

Nella sua raccomandazione del 14 febbraio 2018[8] sul rafforzamento della natura europea e dello svolgimento efficiente delle elezioni del Parlamento europeo del 2019, la Commissione ha invitato le autorità nazionali competenti a individuare le migliori prassi per l'individuazione, l'attenuazione e la gestione dei rischi per il processo elettorale derivanti dagli attacchi informatici e dalla disinformazione. Nell'aprile 2018 la Commissione ha organizzato un incontro con le commissioni elettorali degli Stati membri per discutere, scambiare le migliori prassi e sensibilizzare le autorità nazionali sulle questioni relative alla sicurezza, alle campagne di disinformazione e al controllo del rispetto online delle norme elettorali.

Nell'aprile 2018 la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo "Contrastare la disinformazione online"[9], in cui ha stabilito i ruoli e le responsabilità delle parti interessate e ha formulato una serie di azioni, compreso il rafforzamento delle comunicazioni strategiche della Commissione in risposta alla disinformazione.

La presente proposta è coerente con la proposta della Commissione[10] di regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche che

---

5 C(2018) 5949.

6 COM(2018) 637.

7 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

8 Raccomandazione (UE) 2018/234 della Commissione, del 14 febbraio 2018, sul rafforzare la natura europea e l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo del 2019 (GU L 45 del 17.2.2018, pag. 40).

9 COM(2018) 235 final.

10 COM(2017) 10 final.

modifica la vigente direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche[11]. Il regolamento, che rafforzerà la trasparenza ed estenderà l'ambito della protezione al di là degli operatori di telecomunicazione tradizionali per includervi i servizi di comunicazione elettronica basati su internet, dovrebbe essere rapidamente adottato dai colegislatori.

## 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si fonda sull'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale stabilisce che "[*i*]*l Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento*", nonché sull'articolo 106 *bis* del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica[12].

- **Sussidiarietà**

Poiché il regolamento vigente prevede un sistema a livello dell'UE, segnatamente una specifica personalità giuridica europea per i partiti e le fondazioni e il loro finanziamento a carico del bilancio dell'UE, è possibile ovviare alle lacune di tale sistema solo mediante un atto normativo dell'UE. L'azione dei soli Stati membri non è pertanto un'opzione pertinente.

Le modifiche mirate proposte sono perciò pienamente conformi al principio di sussidiarietà. Le norme che disciplinano lo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee possono essere definite solo a livello dell'Unione. Nel delineare le possibili misure di riforma, la Commissione è stata attenta a rispecchiare i principi contenuti nel protocollo n. 2 allegato ai trattati.

- **Proporzionalità**

Come illustrato nella sezione 5, le misure mirate proposte non vanno oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo a lungo termine di sviluppare e rafforzare la democrazia europea e la legittimità delle istituzioni dell'UE.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Le sanzioni proposte si basano sul regime previsto dal regolamento (CE) n. 1141/2014, che prevede sanzioni proporzionate. Le misure proposte assicurano che lo stesso comportamento non sia sanzionato due volte: le violazioni delle norme in materia di protezione dei dati saranno sanzionate dalle competenti autorità di controllo per la protezione dei dati istituite dal regolamento generale sulla protezione dei dati. Il comportamento oggetto delle sanzioni previste dalla presente proposta è lo sfruttamento delle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati al fine di influenzare o di tentare di influenzare deliberatamente le elezioni del Parlamento europeo. L'Autorità non irrogherà sanzioni nel caso delle violazioni delle norme sulla protezione dei dati in quanto tali.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Solo un regolamento può modificare un regolamento vigente.

---

[11] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

[12] https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_community_it.pdf

## 3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nel preparare la presente proposta, la Commissione ha tenuto conto delle richieste espresse nel corso dei dibattiti e delle audizioni al Parlamento europeo in relazione al caso Facebook/Cambridge Analytica, riguardante l'uso da parte di Cambridge Analytica dei dati degli utenti di Facebook e il relativo impatto sulla protezione dei dati personali dei cittadini nell'Unione (audizioni del 4 giugno, del 25 giugno e del 2 luglio 2018).

Da tali dibattiti e audizioni è emerso che il ricorso alle tecniche ingannevoli e di manipolazione del *micro-targeting*, volte a influenzare in modo indebito l'esito dei sondaggi, è strettamente connesso alla questione del trasferimento e del trattamento illeciti dei dati personali. Le norme dell'UE assicurano già un'efficace protezione dei dati personali.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto specifica. Essa non dovrebbe avere importanti ripercussioni economiche, sociali e ambientali. Le modifiche proposte si basano sui regimi di verifica e sanzionatori istituiti dal regolamento n. 1141/2014.

- **Diritti fondamentali**

L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) recita: "*L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini*".

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 10 del TUE sanciscono che *"[i]l funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa" e che "[i] cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo*". Il paragrafo 4 dello stesso articolo stabilisce che: "[*i*] *partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione*". Gli articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE sanciscono il diritto alla libertà di espressione e di associazione. L'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea recita: "*Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni*". L'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea recita: "*1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente."*

Le modifiche oggetto della presente proposta perseguono gli obiettivi di queste disposizioni e sono quindi compatibili con i diritti fondamentali garantiti dagli articoli 7, 8 e 12 della Carta e danno loro efficacia.

## 4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Poiché la presente proposta conferisce ulteriori compiti all'Autorità, affinché possa essere efficace è necessario rendere più stabile l'organico dell'Autorità attraverso apposite disposizioni. L'incidenza sul bilancio è illustrata nella scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta. Le

disposizioni relative a un organico più stabile dovrebbero prevedere la ridistribuzione delle risorse esistenti e richiederanno la modifica della tabella dell'organico delle istituzioni che contribuiscono. Questi elementi pertanto dovrebbero essere inclusi nella prossima lettera rettificativa al progetto di bilancio 2019. Tenuto conto delle dimensioni dell'Autorità, non è necessaria una tabella dell'organico distinta; sarà sufficiente inserire nella sezione I - Parlamento europeo - una nota a piè di pagina che indichi il numero dei membri del personale e la loro mansione.

## 5. ALTRI ELEMENTI

- **Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta**

Al fine di irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti dei partiti politici europei o delle fondazioni politiche europee che sfruttano le violazioni delle norme in materia di protezione dei dati per influenzare o tentare di influenzare deliberatamente l'esito delle elezioni del Parlamento europeo, la Commissione propone le seguenti modifiche mirate del regolamento:

Si propone di creare una procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali che imporrebbe all'Autorità di sollecitare il parere del comitato di personalità indipendenti, poco dopo l'adozione di una decisione da parte della competente autorità di controllo per la protezione dei dati. Il parere del comitato, che deve essere reso entro un termine breve fissato dall'Autorità, valuterebbe se la violazione commessa sia stata utilizzata per influenzare o tentare di influenzare deliberatamente l'esito delle elezioni del Parlamento europeo. L'avvio di questa nuova procedura non impedisce di avviare la procedura di verifica dell'osservanza delle condizioni e dei requisiti per la registrazione di cui all'articolo 10 del regolamento per i casi di violazione grave e manifesta, da parte dei partiti politici europei o delle fondazioni politiche europee, dei valori su cui si fonda l'Unione. La nuova procedura sarebbe introdotta con l'inserimento di un nuovo articolo 10 *bis*.

Affinché la procedura possa essere avviata in qualsiasi momento, anche a ridosso della data delle elezioni del Parlamento europeo, si propone di chiarire, modificando l'articolo 10, paragrafo 3, terzo comma, che ad essa non si applicano le limitazioni temporali della procedura di verifica dell'osservanza delle condizioni e dei requisiti per la registrazione di cui all'articolo 10.

L'articolo 11, relativo al comitato di personalità indipendenti, sarà modificato per fare espressamente riferimento al parere sull'influenza sull'esito delle elezioni del Parlamento europeo.

All'articolo 27 sarà aggiunta una nuova motivazione per le sanzioni pecuniarie per i casi in cui il comitato di personalità indipendenti ritiene che un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.

La nuova motivazione sarà aggiunta all'elenco delle violazioni che impediscono ai partiti politici europei o alle fondazioni politiche europee di chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea nell'anno di irrogazione della sanzione. L'aggiunta della motivazione sarà effettuata modificando l'articolo 18.

Poiché la nuova procedura di verifica è avviata da una decisione della competente autorità di controllo per la protezione dei dati, si propone di consentire il riesame della sanzione in caso di abrogazione della decisione o di esito positivo del ricorso avverso la decisione, mediante l'aggiunta di un nuovo paragrafo all'articolo 27.

Infine, per consentire all'Autorità di operare in modo indipendente ed efficace, la Commissione propone di dotarla di personale permanente e di conferire al suo direttore i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina, mediante la modifica dell'articolo 6, paragrafo 5.

2018/0336 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo**

***Contributo della Commissione europea all'incontro dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018***

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 224,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 *bis*,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[13],

visto il parere del Comitato delle regioni[14],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014[15] ha istituito uno specifico statuto giuridico europeo per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e prevede il loro finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea; esso ha istituito inoltre l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (l'"Autorità").

(2) Per consentire all'Autorità di assolvere pienamente i suoi compiti, compresi i nuovi compiti previsti dal presente regolamento, e di farlo in modo indipendente, è necessario dotarla di personale permanente e di conferire al suo direttore i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina.

(3) Eventi recenti hanno dimostrato i potenziali rischi che l'uso illecito dei dati personali può comportare per i processi elettorali e la democrazia. È pertanto necessario tutelare l'integrità del processo democratico europeo prevedendo sanzioni pecuniarie nei casi in cui i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sfruttano le violazioni delle norme in

[13] GU C , , pag. .

[14] GU C , , pag. .

[15] Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).

materia di protezione dei dati al fine di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo.

(4) A tal fine, è opportuno stabilire una procedura di verifica alla quale l'Autorità, in talune circostanze, sia tenuta a ricorrere per chiedere al comitato di personalità indipendenti di valutare se un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. Qualora lo ritenga necessario, l'Autorità dovrebbe imporre sanzioni in linea con il sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(5) La nuova procedura dovrebbe coesistere con la vigente procedura di verifica dell'osservanza delle condizioni per la registrazione ed essere utilizzata nei casi di palese e grave violazione dei valori su cui si fonda l'Unione. Tuttavia, alla nuova procedura non dovrebbero applicarsi i termini per la verifica dell'osservanza delle condizioni e dei requisiti per la registrazione di cui all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(6) Poiché la nuova procedura è avviata da una decisione di un'autorità di controllo competente in materia di protezione dei dati, il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati dovrebbero poter richiedere il riesame della sanzione se la decisione dell'autorità di controllo è abrogata o in caso di esito positivo di un ricorso avverso la decisione.

(7) Al fine di assicurare che le elezioni del Parlamento europeo del 2019 si svolgano nell'osservanza di norme democratiche rigorose e nel pieno rispetto dei valori europei della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, è importante che la procedura di verifica proposta entri in vigore tempestivamente e si applichi quanto prima. A tal fine le modifiche proposte del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 introdotte dal presente regolamento dovrebbero entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 è così modificato:

(1) all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"Il direttore dell'Autorità è assistito da personale nei confronti del quale esercita i poteri che lo statuto dei funzionari conferisce all'autorità che ha il potere di nomina e i poteri che il regime applicabile agli altri agenti conferisce all'autorità abilitata a stipulare contratti ("i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina")[16]. L'Autorità può avvalersi, in qualsiasi ambito delle sue attività, di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze.

Al personale dell'Autorità si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.";

[16] Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU P 045 del 14.6.1962, pag. 1385).

(2) all'articolo 10, paragrafo 3, alla fine del terzo comma è aggiunta la frase seguente:

"Tale limitazione temporale non si applica per la procedura di cui all'articolo 10 *bis*.";

(3) è inserito il seguente articolo 10 *bis*:

"Articolo 10 *bis*

**Procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali**

Se l'Autorità viene a conoscenza di una decisione di un'autorità di controllo, come definita all'articolo 4, punto 21, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[17], secondo la quale una persona fisica o giuridica ha violato le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e se da tale decisione si evince, o se vi sono fondati motivi per ritenere, che la violazione sia legata ad attività politiche svolte da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, l'Autorità sottopone la questione al comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo 11. Il comitato esprime un parere sul fatto che il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbiano o no deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo, sfruttando detta violazione. L'Autorità chiede il parere senza indebito ritardo e non oltre 1 mese dalla decisione dell'autorità di controllo. Il comitato esprime il proprio parere entro un termine breve e ragionevole stabilito dall'Autorità.

La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicata la procedura di cui all'articolo 10.";

(4) all'articolo 11, paragrafo 3, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Su richiesta dell'Autorità, il comitato esprime un parere sul fatto che un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbiano o no deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. In entrambi i casi il comitato può chiedere qualsiasi documento o elemento di prova pertinente all'Autorità, al Parlamento europeo, al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati, ad altri partiti politici, ad altre fondazioni politiche o ad altri soggetti interessati, e può chiedere di ascoltare i loro rappresentanti. Nel caso dei pareri sul fatto che un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbiano o no deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati, le autorità di controllo di cui all'articolo 10, lettera a), cooperano con il comitato conformemente al diritto applicabile.";

(5) all'articolo 18, paragrafo 2, il testo "e paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi)" è sostituito dal testo "e paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii)";

(6) l'articolo 27 è così modificato:

(a) al paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il seguente punto vii):

"vii) qualora, in conformità dell'articolo 10 *bis*, il comitato esprima un parere in cui venga ravvisato che un partito politico europeo o una fondazione politica europea ha deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento

[17] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali;"

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7. In caso di abrogazione di una decisione dell'autorità di controllo di cui all'articolo 10 *bis* o di esito positivo del ricorso avverso tale decisione, l'Autorità riesamina le eventuali sanzioni irrogate a norma del paragrafo 2, lettera a), punto vii), su richiesta del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati."

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

| | |
|---|---|
| *Per il Parlamento europeo* | *Per il Consiglio* |
| *Il presidente* | *Il presidente* |

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

**1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3. Natura della proposta/iniziativa

1.4. Obiettivi

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.6. Durata e incidenza finanziaria

1.7. Modalità di gestione previste

**2. MISURE DI GESTIONE**

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

**3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza prevista sulle spese

*3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*

*3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

*3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*

*3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

*3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento*

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

# SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

## 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

### 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme sulla protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo

### 1.2. Settore/settori interessati

Diritti fondamentali

### 1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

☐ **una nuova azione**

☐ **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**[18]

X **la proroga di un'azione esistente**

☐ **la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione**

### 1.4. Obiettivi

*1.4.1. Obiettivi generali*

Eventi recenti hanno dimostrato i potenziali rischi che l'uso illecito dei dati personali può comportare per i processi elettorali e la democrazia. È pertanto necessario tutelare l'integrità del processo democratico europeo prevedendo sanzioni pecuniarie nei casi in cui i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sfruttano le violazioni delle norme in materia di protezione dei dati al fine di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo.

*1.4.2. Obiettivi specifici*

È opportuno istituire una procedura di verifica alla quale l'Autorità istituita dall'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 ("l'Autorità"), in talune circostanze, sia tenuta a ricorrere per chiedere al comitato di personalità indipendenti di valutare se un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. Qualora lo ritenga necessario, l'Autorità dovrebbe imporre sanzioni in linea con il sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

È necessario che l'Autorità disponga di risorse sufficienti per svolgere pienamente i sui compiti, sia quelli previsti dal vigente regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sia i nuovi compiti previsti dalla presente proposta di modifica. Ciò richiede un organico stabile e il rafforzamento delle risorse umane attualmente fornite all'Autorità.

[18] A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

*1.4.3. Risultati e incidenza previsti*

*Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.*

La proposta intende disincentivare l'utilizzo, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei risultati delle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati allo scopo di influenzare deliberatamente l'esito delle elezioni del Parlamento europeo prevedendo sanzioni pecuniarie per tali comportamenti scorretti.

*1.4.4. Indicatori di prestazione*

*Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati*

Le sanzioni dovrebbero essere irrogate tempestivamente nei confronti dei partiti politici europei o delle fondazioni politiche europee ritenuti responsabili di aver sfruttato le violazioni delle norme in materia di protezione dei dati allo scopo di influenzare deliberatamente l'esito delle elezioni del Parlamento europeo.

**1.5. Motivazione della proposta/iniziativa**

*1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

Il regime di sanzioni di cui sopra dovrebbe essere istituito con largo anticipo rispetto alle elezioni del Parlamento europeo del 2019 perché possa agire da deterrente per i comportamenti scorretti descritti in precedenza. Al fine di rendere operativo il regime e affinché l'Autorità sia pienamente in grado di svolgere con efficacia tutti i suoi compiti, dovrebbero essere fornite appena possibile ulteriori risorse umane, in primo luogo attraverso la ridistribuzione delle risorse che svolgevano tali compiti già prima della creazione dell'Autorità.

Per semplificare il funzionamento dell'Autorità e garantirle maggiore autonomia nello svolgimento delle sue attività, è opportuno delegare al suo direttore i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina ai sensi dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti [regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1)].

*1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori) Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

La presente proposta riguarda il sistema per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee istituito a livello europeo. Ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee hanno personalità giuridica europea. Anche l'Autorità è un organismo avente personalità giuridica ai sensi del diritto dell'Unione. Gli obiettivi di cui sopra quindi possono essere perseguiti solo attraverso un'azione a livello di Unione.

La proposta permetterà di conseguire gli obiettivi prefissi se a) il regime di sanzioni proposto dissuaderà i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dall'utilizzare in modo improprio le violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali o se b) saranno irrogate adeguate sanzioni per punire tali comportanti.

L'Autorità dovrebbe essere in grado di svolgere pienamente tutte le sue funzioni, in particolare nella fase preparatoria del periodo elettorale del 2019 e nel periodo immediatamente successivo.

*1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Da quanto emerge dalla prima relazione annuale dell'Autorità (per il 2017), l'Autorità è costituita attualmente da due dipendenti a tempo pieno e dal direttore. Più precisamente, nel novembre 2016 il Parlamento europeo ha distaccato un assistente amministrativo per coadiuvare il direttore nell'istituzione dell'Autorità e nel processo di registrazione dei partiti e delle fondazioni dell'UE. Nel giugno 2017 l'Autorità ha integrato un consulente legale, al quale è stato affidato il compito di fornire consulenza sulle questioni procedurali, materiali e finanziarie. Allo stato attuale, tutto il personale dell'Autorità è fornito dal Parlamento europeo. Il personale di cui attualmente dispone non consente all'Autorità di svolgere adeguatamente tutti i compiti ad essa conferiti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Inoltre, la carenza di personale potrebbe anche compromettere l'indipendenza e la continuità operativa dell'Autorità.

*1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

La presente proposta non comporterebbe alcuna modifica del massimale della spesa amministrativa per le istituzioni dell'Unione previsto dal quadro finanziario pluriennale.

*1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

Il potenziamento dell'organico proposto per l'Autorità sarà realizzato innanzitutto attraverso la ridistribuzione delle risorse esistenti.

**1.6. Durata e incidenza finanziaria**

☐ Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– ☐ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– ☐ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

**X durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

**1.7. Modalità di gestione previste**[19]

**X Gestione diretta** a opera del Parlamento europeo mediante l'Autorità

– ☐ agenzie esecutive

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

☐ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

[19] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.

☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71;

☐ a organismi di diritto pubblico;

☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

☐ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

| |
|---|
| L'Autorità è finanziata da uno specifico titolo di bilancio (titolo 5) del Parlamento europeo. Il numero degli effettivi e la composizione del personale sono indicati nei commenti sullo specifico titolo di bilancio. A norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, al direttore dell'Autorità sono delegate le funzioni di ordinatore del Parlamento europeo. |

## 2. MISURE DI GESTIONE

### 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

*Precisare frequenza e condizioni.*

L'Autorità continuerà a pubblicare una relazione di attività annuale a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Il Parlamento europeo riferirà in merito alle operazioni finanziarie necessarie nel quadro del ciclo contabile annuale dell'Unione.

### 2.2. Sistema di gestione e di controllo

*2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Tenuto conto dell'assetto specifico dell'Autorità (un organismo indipendente, ma il cui bilancio fa parte del bilancio del Parlamento europeo), le azioni proposte sono le uniche azioni logiche in considerazione dei requisiti sopra esposti.

*2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

I rischi finanziari sono gli stessi rischi connessi a qualsiasi altra spesa amministrativa delle istituzioni dell'Unione e in questo caso sarebbero coperti dal vigente sistema di controllo interno del Parlamento europeo.

*2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Non è proposto alcun sistema di controllo interno nuovo e gli oneri aggiuntivi connessi a queste modifiche al sistema di controllo interno del Parlamento europeo non sono significativi.

## 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

*Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.*

Le attuali disposizioni del Parlamento europeo per le sue spese amministrative si applicherebbero a quelle qui proposte.

# 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

## 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

| Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero | Diss./Non diss.[20] | di paesi EFTA[21] | di paesi candidati[22] | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario |
| 5 | Sezione I – Parlamento europeo | Diss./Non diss. | NO | NO | NO | NO |

[20] Diss. = stanziamenti dissociati / Non disse. = stanziamenti non dissociati.

[21] EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[22] Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

## 3.2. Incidenza prevista sulle spese

### *3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*

| **Rubrica del quadro finanziario pluriennale** | **5** | "Spese amministrative" |
|---|---|---|

Mio EUR (al terzo decimale)

| | | Anno **N** | Anno **N+1** | Anno **N+2** | Anno **N+3** | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | | | **TOTALE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamento europeo | | | | | | | | | |
| • Risorse umane | | 1,43 | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **10,01** |
| • Altre spese amministrative | | | | | | | | | |
| **TOTALE Parlamento europeo** | Stanziamenti | 1,43 | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **10,01** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5** del quadro finanziario pluriennale | (Totale impegni = Totale pagamenti) | 1,43 | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **10,01** |

Mio EUR (al terzo decimale)

| | | Anno **N**[23] | Anno **N+1** | Anno **N+2** | Anno **N+3** | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | | | **TOTALE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5** del quadro finanziario pluriennale | Impegni | 1,43 | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **10,01** |
| | Pagamenti | 1,43 | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **10,01** |

[23] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021). e così per gli anni a seguire.

*3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

– X La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

| **Specificare gli obiettivi e i risultati** | | | Anno **N** | | Anno **N+1** | | Anno **N+2** | | Anno **N+3** | | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | | | | | | **TOTALE** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **RISULTATI** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⇩ | Tipo[24] | Costo medio | N. | Costo | N. | Costo | N. | Costo | N. | Costo | N. | Costo | N. | Costo | N. | Costo | N. totale | Costo totale |
| OBIETTIVO SPECIFICO 1[25] … | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Risultato | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Risultato | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Risultato | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale parziale dell'obiettivo specifico 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO SPECIFICO 2 … | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Risultato | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale parziale dell'obiettivo specifico 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Costo totale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[24] I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

[25] Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

*3.2.3. Incidenza prevista sulle risorse umane dell'Autorità*

Le risorse indicate di seguito sono le stesse risorse di cui alla precedente sezione 3.2.1; sono qui ripetute al fine di chiarire che tutte le risorse interessate sono destinate all'Autorità.

3.2.3.1. Sintesi

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

– X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

| | Anno **N**[26] | Anno **N+1** | Anno **N+2** | Anno **N+3** | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | | | **TOTALE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funzionari/agenti temporanei (gradi AD) | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 |
| Funzionari/agenti temporanei (gradi AST) | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | 0,715 |
| Agenti contrattuali | | | | | | | | |
| Esperti nazionali distaccati | | | | | | | | |
| **TOTALE** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **1,43** | **10,01** |

Esigenze in termini di personale (ETP):

| | Anno **N**[27] | Anno **N+1** | Anno **N+2** | Anno **N+3** | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | | | **TOTALE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funzionari/agenti temporanei (gradi AD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **5** | **5** |
| Funzionari/agenti temporanei (gradi AST) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **5** | **5** |
| Agenti contrattuali | | | | | | | | |

[26] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021). e così per gli anni a seguire.

[27] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021). e così per gli anni a seguire.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esperti nazionali distaccati | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALE** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | **70** |

**Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale delle istituzioni già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa istituzione, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa all'istituzione responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.**

*3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

– X La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ☐ La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

| |
|---|
| Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.<br>[…] |

– ☐ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[28].

| |
|---|
| Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.<br>[…] |

*3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento*

– La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

[28] Cfr. gli articoli 11 e 17 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

### 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

☐ sulle risorse proprie

☐ su altre entrate

☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

| Linea di bilancio delle entrate: | Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso | Incidenza della proposta/iniziativa[29] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anno **N** | Anno **N+1** | Anno **N+2** | Anno **N+3** | Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | | |
| Articolo ……. | | | | | | | | |

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[…]

[29] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.